Zeitschrift: Archi: rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica = Swiss

review of architecture, engineering and urban planning

Herausgeber: Società Svizzera Ingegneri e Architetti

Band: - (2012)

Heft: 5: L'intonaco

Rubrik: Diario

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 19.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Paolo Fumagalli

Diario dell'architetto

del 28 settembre 2012

Lst: Legge sullo sviluppo territoriale

Legge sullo sviluppo territoriale (Lst): così si chiama la nuova legge in vigore dal 1° gennaio 2012 con il relativo Regolamento. Sostituisce la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 1990 (LALPT) e il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 1940. La prima vecchia di ventidue anni, la seconda risale addirittura a oltre la metà del secolo scorso. È una legge fondamentale per un Ticino pressato da un'economia immobiliare sempre più dilagante e da mutamenti profondi sia nell'utilizzo del suolo con la popolazione che si sposta nelle periferie per lasciar posto ad appartamenti di lusso e uffici nelle aree urbane, sia negli equilibri territoriali, con ripercussioni importanti per il bene più prezioso che il Ticino possiede, il paesaggio. Non solo, ma questa nuova legge si inserisce anche in una trasformazione, in parte già avvenuta in parte ancora in atto, di carattere politico, in particolare con le aggregazioni che vanno a saldare tra loro i Comuni e organizzano attrezzati uffici tecnici. O con l'istituzione di enti regionali di sviluppo territoriale.

Una legge sullo sviluppo: la rivoluzione della Lst

Legge sullo sviluppo territoriale invece di Legge sulla pianificazione: già da questo suo titolo se ne possono intuire le ambizioni. Perchè un conto è occuparsi di pianificare, vale a dire disciplinare la destinazione e l'uso del suolo secondo prospettive di ordine e di equilibrio. Un conto invece è occuparsi di sviluppo del territorio. Il primo concetto è di ordine statico, il secondo è dinamico. Il passato e il presente ci insegnano purtroppo - e i risultati sono lì da vedere - che a fronte della virulenza degli interessi economici e delle nuove attività commerciali e del dilagare dell'urbanizzazione, il territorio è perdente. Se questo è vero, occorre allora riconoscere che con le metodiche pianificatorie attuali e con le sole regole dei Piani regolatori se ne esce, appunto, perdenti. Occorre insomma uscire dalla crisalide di una gestione per un certo verso passiva, capace di reagire solo a posteriori e con tempi lunghi, impolverata da Piani oramai vecchi di 15-20 anni e da procedure troppo lente e macchinose, incapace e inattuale per fronteggiare un mondo che viaggia a tutt'altra velocità: e provare - dico provare, a fronte delle sconfitte - a fare qualcosa di ben diverso, a progettare questo territorio. Lo propone la nuova Lst: progettare lo sviluppo. Inteso non tanto come carta bianca per ulteriormente sconvolgere il paesaggio, ma per ridisegnarlo con dei concetti rivolti a un futuro equilibrato e nella preoccupazione fondamentale di arrestarne la disgregazione e conservarne i valori. L'Articolo 1 recita che la nuova legge «.... mira in particolare a promuovere un uso misurato del suolo ed uno sviluppo sostenibile; favorire insediamenti di qualità e garantire adeguate premesse alle attività economiche; individuare soluzioni coordinate che integrino insediamenti, mobilità e ambiente; preservare lo spazio non costruito per l'agricoltura e lo svago; valorizzare il paesaggio in quanto bene comune». Se non è uno scherzo, con questa legge dovrebbero essere garantite quelle premesse fondamentali per elaborare un progetto senza precedenti, basato su concetti come «uso misurato» e «sviluppo sostenibile» e «insediamenti di qualità» e «adeguate premesse» e «integrazione di insediamenti, mobilità e ambiente» e «preservare lo spazio non costruito» e, come obiettivo ultimo «... valorizzare il paesaggio in quanto bene comune». Il paesaggio: inserirlo già nel primo articolo della legge è una rivoluzione di incredibile portata. Rivoluzione perchè significa che questa legge inve-



T

ste tutto il territorio cantonale, dai fondovalle ai laghi alle colline ai boschi su fino ai pascoli d'alta montagna e le cime delle Alpi. Rivoluzione perchè è il paesaggio nella sua globalità a essere coinvolto nel progetto del suo sviluppo. In questo senso quindi, se le parole scritte nella legge hanno un valore, i Piani regolatori dei singoli Comuni divengono solo dei frammenti progettuali dentro un disegno ben più ampio e complessivo. E dove tutti gli attori - dagli Enti pubblici cantonali e comunali ai promotori ai progettisti fino ai singoli cittadini - ne divengono i responsabili. I primi perché tocca loro elaborare questo progetto globale sull'intero paesaggio, i secondi perchè tocca loro realizzare quei singoli interventi che questo articolo primo della legge definisce «insediamenti di qualità».

L'enorme responsabilità dei Comuni - 1

Pochi Comuni si sono resi conto della bufera che li investe. Oramai in vigore da oltre nove mesi, la nuova legge affida loro il ruolo di progettare il paesaggio in cui si trovano immersi, ed è loro il compito di verificare le trasformazioni che gli interventi umani - in particolare quelli edificatori - provocano sul paesaggio stesso. Dal 1. di gennaio è infatti di competenza comunale promuovere il progetto di paesaggio comprensoriale, vale a dire il progetto di quella porzione di paesaggio in cui il Comune stesso si trova. Non quindi limitato dentro i propri confini giurisdizionali, ma allargato a quella entità paesaggistica unitaria - come una valle ad esempio - che condivide con altri Comuni vicini. Certo, il Cantone fissa la lettura di questo comprensorio, ne precisa i modi di valutarlo e accompagna i progetti, ma tocca ai Comuni stessi farsi promotori e sviluppare tale progetto. Una responsabilità enorme, voluta per coinvolgere «dal basso» e nel consenso di tutti i Comuni del comprensorio paesaggistico, insomma di chi questo paesaggio abita e ne è, per un certo verso, il proprietario. Non solo, ma la nuova legge affida anche un altro compito che prima i Comuni non avevano: quello di pronunciarsi sui singoli interventi edificatori, sulle domande di costruzione. Certo, come prima dovranno vigilare sulla conformità del progetto al Regolamento edilizio e al Piano regolatore, ma dovranno anche applicare «... il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nell'esame delle autorizzazioni a costruire». Detto in altre parole, potranno valutare la bontà o meno del progetto architettonico.

Dal dire al fare:

l'enorme responsabilità dei Comuni - 2

Garantito, la Lst è una buona legge. Ma un conto è scrivere una nuova legge piena di buone intenzioni e all'avanguardia, un conto è realizzarla. Nel renderla valida già dal 1. gennaio scorso, due dovreb-



bero essere le conseguenze. Primo, questa legge legifera su obiettivi e concetti (lo ripeto: uso misurato, sviluppo sostenibile, insediamenti di qualità, adeguate premesse, integrazione, preservare lo spazio non costruito, valorizzare il paesaggio) che sono diventati legge e quindi giuridicamente obbligatori. Ma poiché troppi Piani regolatori sono ben lontani dal rispettare tutti gli obiettivi (i concetti) espressi nell'Articolo 1 della legge, mi chiedo allora cosa fare, sapendo che è inimmaginabile una moratoria per attendere il loro adeguamento prima di piantare un chiodo. Seconda conseguenza. Le nuove competenze affidate ai Comuni - progettare il paesaggio comprensoriale e vigilare sull'inserimento ordinato e armonioso dei singoli progetti edilizi - fanno sì che sono affidate loro delle enormi responsabilità. Mi chiedo: se ne sono resi conto? Sono in grado di assumerle? Hanno le competenze adeguate? Certo, il Cantone può anche opporsi a certe decisioni comunali, elabora direttive, coordina e collabora, si occupa di «grandi progetti, piani di quartiere, costruzioni a gradoni e case torri», ma tutto il resto, dai progetti comprensoriali fino al controllo delle domande di costruzione, è compito dei Comuni. È vero che con le aggregazioni sono nate delle entità comunali meglio attrezzate per affrontare tali compiti, ma molti sono ancora i Comuni senza un ufficio tecnico o al massimo con un tecnico a tempo parziale. Cosa faranno? Come faranno? Anzi, cosa fanno, visto che la Lst è già in vigore? Sono obbligati a consorziarsi o altro, a dotarsi di professionisti che abbiano le qualifiche (e che qualifiche!) adeguate?

A mo' di conclusione, non troppo allegra

L'impegno è enorme, per Cantone e Comuni. Occorre evitare quanto descritto e denunciato da Antonio Paolucci e Corrado Augias. Il primo scrive (Corriere della Sera del 28 agosto scorso): « Uno degli atti più sciagurati è stata la riforma del titolo V della Costituzione. La Repubblica, che dovrebbe tutelare il paesaggio, di fatto non è più una, diretta dal centro, ma un guazzabuglio di Comuni ... il più delle volte governati da personaggi mediocri». Corrado Augias (La Repubblica del 6 settembre scorso) con parole durissime scrive: « ... i Comuni non hanno più un rapporto gerarchico bensì di parità con lo Stato, ampliando le loro competenze salvo quelle espressamente devolute allo Stato. Il risultato lo vediamo. Nessuno può dire quali sindaci o amministratori siano solo distratti o inconsapevoli, o troppo incolti per capire appieno le loro responsabilità, quanti non se la sentano di dire no agli abusi per ragioni elettorali, di amicizia, di parentela (...) il risultato è di un Paese scempiato da Nord a Sud che getta via spensieratamente il suo patrimonio più prezioso». Per evitare un tale disastro, occorre prendere atto di una contraddizione

di fondo della legge e costruire un processo appropriato. La contraddizione: da un lato la nuova legge promuove finalmente progetti paesaggistici senza tener conto dei confini giuridici comunali. D'altro lato però l'ente che del paesaggio ne è il responsabile - il Cantone - si sottrae al ruolo di protagonista per affidarlo e distribuirlo al centinaio di Comuni che occupano questo paesaggio, in nome di una partecipazione collettiva e democratica e una pianificazione condivisa. A fronte di tale contraddizione occorre un processo appropriato: il Cantone deve affrontare il nodo dei Piani regolatori con lo stesso coraggio con cui ha promosso i concetti d'avanguardia contenuti nella Lst. E contemporaneamente affrontare l'altro nodo delle competenze degli uffici comunali e vigilare e verificare le loro decisioni. Ma per far ciò occorrono immagino adeguati strumenti giuridici.



